



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VI - Urbanistica



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL
MERCATO ALLA PRODUZIONE E ALL'INGROSSO DEI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI SCICLI**

"SITEMA M.O.D."

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE E NORME APPLICABILI

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

ARTICOLO 3 - MERCI TRATTATE NEL CENTRO AGROALIMENTARE

ARTICOLO 4 - FORME DI GESTIONE DEL MERCATO

TITOLO II - GESTIONE TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE DI MERCATO

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

ARTICOLO 7 - DIRETTORE DEL MERCATO

ARTICOLO 8 - FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

TITOLO III - SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 9 - GESTIONE SERVIZI

ARTICOLO 10 - SERVIZIO IGIENICO - SANITARIO

ARTICOLO 11 - CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEGLI IMBALLAGGI

ARTICOLO 12 - PESATURA PRODOTTI

ARTICOLO 13 - SERVIZIO STATISTICO E DI RILEVAZIONE PREZZI

ARTICOLO 14 - SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 15 - TARIFFE, DIRITTI E CANONI

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 17 - SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 18 - MAGAZZINI INTERNI

ARTICOLO 19 - LINEE DI LAVORAZIONE

TITOLO IV - OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 20 - CATEGORIE AMMESSE AL MERCATO

ARTICOLO 21 - VENDITORI

ARTICOLO 22 - COMPRATORI

ARTICOLO 23 - COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

ARTICOLO 24 - ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

ARTICOLO 25 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO AL MERCATO

ARTICOLO 26 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE

ARTICOLO 27 - GESTIONE DELLE AREE E PRESCRIZIONI PER L'USO DELL'IMMOBILE

ARTICOLO 28 - PAGAMENTO CANONE PER UTILIZZO SERVIZI

ARTICOLO 29 - VOLTURA DELLE CONCESSIONI IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA'

TITOLO V - POSTEGGI

ARTICOLO 30 - DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

ARTICOLO 31 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

ARTICOLO 32 - MINIMI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

ARTICOLO 33 - TITOLARITÀ DEI POSTEGGI E MODIFICHE

ARTICOLO 34 - REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

ARTICOLO 35 - RICONSEGNA DEGLI SPAZI COMMERCIALI

ARTICOLO 36 - CONTRATTO TIPO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

ARTICOLO 37 - CONCESSIONE E LOCAZIONE DI AREE NEL MERCATO

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 38 - CALENDARI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ARTICOLO 39 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO

ARTICOLO 40 - ORDINE INTERNO

ARTICOLO 41 - RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

ARTICOLO 42 - PULIZIA DEL MERCATO

ARTICOLO 43 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

TITOLO VII - OPERAZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 44 - DISCIPLINA E NORME PER LE VENDITE

ARTICOLO 45 - STRUMENTI DI PESATURA

ARTICOLO 46 - VENDITE ALL'ASTA

ARTICOLO 47 – VENDITE PER CONTO

ARTICOLO 48 – CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

ARTICOLO 49 – DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DI MERCATO

ARTICOLO 50 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

TITOLO VIII - VARIE

ARTICOLO 51 – INIZIATIVE PROMOZIONALI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

ARTICOLO 52 – ELEZIONI DI DOMICILIO

ARTICOLO 53 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 54 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 55 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE E NORME APPLICABILI

1. Il presente regolamento mira a tutelare e promuovere le produzioni locali tipiche siciliane.
2. Il mercato ortofrutticolo di Donnalucata è un mercato alla produzione dove si svolge commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli conferiti da produttori singoli o associati, da cooperative o loro consorzi, da organizzazioni di produttori, nonché da associazioni di produttori. Possono, altresì, conferire nel mercato ortofrutticolo di Donnalucata (anche) i produttori d'altre parti d'Italia, con riferimento a tipologie merceologiche diverse rispetto a quelle prodotte in Sicilia o, altrimenti, produzioni di particolare pregio riconosciute da provvedimenti ufficiali delle competenti autorità.
3. Il Mercato di Donnalucata costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio all'ingrosso, igienico – sanitaria e di sicurezza alimentare.
4. Ai sensi del presente Regolamento di Gestione, tutti gli operatori e/o gli addetti che in tale ambito ed a diverso titolo esercitano la propria attività nei diversi settori, nonché tutte le attività d'impresa svolte da operatori dell'indotto e dei servizi accessori a tali settori, costituiscono oggetto di un unico sistema distrettuale di filiera integrata e funzionale, denominato "**SISTEMA M.O.D. (Mercato Ortofrutticolo Donnalucata)**".
5. L'attività del Mercato è regolata dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), n. 50/16 (Codice dei contratti pubblici), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza); dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi), nonché dalle altre normative di settore e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

1. Il regolamento di mercato definisce la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura, secondo principi di buon andamento e imparzialità, di legalità e trasparenza delle contrattazioni. A tale fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per la giusta formazione del prezzo, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio.
2. Il regolamento persegue in particolare le seguenti finalità:
 1. promuovere e valorizzare la produzione ortofrutticola locale, attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi;

2. sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli freschi, garantendone l'afflusso, la conservazione e l'offerta;
3. contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli operatori di mercato, con specifici controlli da parte dell'ente.

ARTICOLO 3 – MERCI TRATTATE ALL'INTERNO DEL M.O.D.

1. All'interno del sistema **M.O.D.** sono trattate - o possono essere trattate - le seguenti merci:

“ORTOFRUTTA”:

- prodotti ortofrutticoli, freschi e/o comunque conservati;
 - funghi freschi e/o comunque conservati;
 - generi derivanti dalla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura;
 - piante e semi da vivaio, ecc., di prodotti ortofrutticoli;
 - altri prodotti dell'agricoltura in genere, di qualunque tipo e specie
 - prodotti e generi agroalimentari in genere, di qualunque tipo e specie.
2. È vietato introdurre, conservare nei magazzini e contrattare, prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 4 – FORME DI GESTIONE DEL MERCATO

1. Il mercato può essere gestito dal Comune in amministrazione diretta o da apposito ente, anche di diritto privato, costituito fra il Comune ed altri enti ed istituzioni pubbliche e/o private e/o cooperative e/o associazioni di produttori e/o operatori di mercato, e/o produttori singoli, e/o associazioni di consumatori.
2. Qualora la gestione sia affidata ad apposito Ente le modalità di gestione e le condizioni saranno stabilite con apposita convenzione che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.
3. La gestione del mercato deve essere uniformata a criteri di economicità ed efficienza.

TITOLO II - GESTIONE TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE DI MERCATO

1. Nel caso di amministrazione diretta da parte del comune il Sindaco nomina apposita commissione di mercato ai sensi di legge a cui sono devolute le competenze di cui al successivo art. 6.
2. Presso il Mercato è istituita una Commissione presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato.
3. Costituisce condizione indefettibile per la nomina a componente della Commissione di Mercato il possesso di tutti i requisiti, riferibili alle persone fisiche, di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006.
4. I Componenti della Commissione di Mercato dovranno impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 12 luglio 2005 nonché le prescrizioni previste dal Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza adottato dall'amministrazione.
5. La Commissione di Mercato, nominata dal Sindaco, è composta da:
 - Sindaco o suo delegato,
 - Direttore del Mercato,
 - n. 1 Rappresentante della Società di Gestione,
 - n. 1 Componente in rappresentanza dell'ASCOM,
 - n. 1 Commissionario del Mercato Ortofrutticolo,
 - n. 1 Commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli,
 - n. 1 Mandatario del Mercato Ortofrutticolo,

- n. 1 Rappresentante dei lavoratori dipendenti Mercato Ortofrutticolo,
- n. 3 produttori agricoli, scelti tra le piccole imprese.

6. La commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per altri 4 anni. La commissione è presieduta dal Sindaco ed elegge al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri la figura del Vice Presidente.

7. Persone esperte nel settore dei mercati e altri rappresentanti di categoria possono essere invitati dal presidente della commissione a partecipare ai lavori della commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO.

1. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione avviene mediante invito da far pervenire ai componenti effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione che rechi l'ordine del giorno. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tutte le deliberazioni, sia in prima, che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Un dipendente dell'Ente è nominato dal Sindaco quale segretario della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione, che deve essere letto, approvato, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

4. Copia delle delibere adottate dalla Commissione dovranno essere trasmesse, tempestivamente, dal segretario all'Ente Gestore/Direzione di Mercato.

5. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scicli in apposita sezione denominata "Sistema M.O.D".

6. I componenti della Commissione dovranno fornire una mail PEC per il recapito delle convocazioni della Commissione e segnalarne ogni variazione alla Direzione di Mercato.

7. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

8. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre riunioni consecutive.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente.

10. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun compenso e/o rimborso spese.

11. La Commissione di Mercato esprime pareri obbligatori ma non vincolati nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere s'intende reso favorevolmente in materia di:

- Regolamento del Mercato e sue variazioni;
- istituzione e modifiche dei servizi del Mercato;
- provvedimenti di natura economica riguardanti la gestione del Mercato;
- redazione di avviso pubblico per la nomina del Direttore del Mercato;
- determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione in concessione dei posteggi;
- determinazione dei corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altro locale del Mercato, nonché delle tariffe dei vari servizi;

- determinazione dei minimi di attività commerciali;
- determinazione delle modalità di concessione e svolgimento del servizio movimentazione merci a società, consorzi, cooperative;
- determinazione delle modalità per l'apposizione delle insegne sui posteggi;
- determinazione degli orari di apertura del Mercato e del calendario delle festività;
- determinazione del numero, delle caratteristiche e delle modalità d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni del Mercato.

12. La Commissione può altresì:

- proporre all'Ente Gestore le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del Mercato stesso, al fine di assicurare la massima efficienza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- proporre all'Ente Gestore le modifiche da apportare al Regolamento di Mercato, in base alle necessità accertate, per una migliore efficienza delle attività commerciali;
- delibera la sanzione della sospensione, fino a un massimo di tre mesi, nei confronti degli operatori di mercato, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratifica la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal Direttore di Mercato.
- promuove idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale;
- garantisce la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza;
- garantisce l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- Esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente Regolamento.

13. La commissione altresì valuta, prima dell'assegnazione definitiva dei posteggi ai nuovi operatori o a coloro i quali pur essendo già presenti all'interno del MOD hanno presentato richiesta di ampliamento, il progetto imprenditoriale presentato e il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 – DIRETTORE DEL MERCATO

1. Al mercato è preposto un direttore, il quale è responsabile del funzionamento del mercato stesso.
2. Nella fase di gestione diretta il Sindaco nomina il direttore di mercato tra le risorse umane disponibili nell'organico dell'ente, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente.

ARTICOLO 8 - FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore di Mercato, oltre ai compiti previsti dal presente Regolamento:

- partecipa, con voto consultivo, alla Commissione di Mercato;
- accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel Regolamento del personale;
- segnala all'Ente Gestore le carenze strutturali e organizzative del Mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando, nel contempo, tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno di devianza all'interno del mercato ortofrutticolo;
- adotta ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni;
- propone all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori di mercato, l'adozione dei provvedimenti volti a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;

- vieta la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari;
- vieta la vendita e ordina il ritiro, dei prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non siano riconosciuti dagli operatori preposti conformi alle norme vigenti;
- cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- vigila perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- accerta che tutte le operazioni di compravendita vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento;
- autorizza, in casi eccezionali, dando comunicazione per iscritto, con cadenza bimestrale, alla commissione di mercato, sulle autorizzazioni effettuate, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- il Direttore di Mercato effettua l'accertamento giornaliero delle qualità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché della quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute.
- Elabora con cadenza trimestrale una relazione sulle attività e gli andamenti del mercato.

2. Il Direttore di Mercato può adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, previsti dal presente Regolamento all'art. 50, e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengano alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo.

3. Svolge tutte le funzioni a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

4. Il Direttore di Mercato altresì sovrintende e coordina il servizio di vigilanza, diurna e notturna, e di controllo degli accessi e delle attività di mercato, direttamente se tale servizio viene svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore, o tramite i responsabili incaricati, se svolto da Società di Gestione.

TITOLO III - SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 9- GESTIONE SERVIZI

1. L'Ente gestore può provvedere, nei limiti delle risorse disponibili e/o tramite concessione o appalto di servizio a terzi, alla gestione dei seguenti servizi di mercato di seguito indicati in termini non esaustivi:

- organizzazione e predisposizione del servizio di vigilanza della struttura mercatale;
- gestione degli impianti frigo;
- manutenzione ordinaria della struttura con eccezione degli interventi strutturali e/o di manutenzione straordinaria;
- gestione dei depositi per casse e imballaggi;
- della struttura e raccolta differenziata;
- gestione degli ingressi e della viabilità;
- predisposizione del manuale HACCP per le parti comuni del mercato, verificandone la compatibilità con quello dei concessionari;
- servizio di laboratorio analisi chimiche e micro-biologiche;
- gestione di eventuali spazi espositivi e/o pubblicitari esterni e/o interni all'area del mercato ortofrutticolo;
- gestione del servizio di posteggio;
- gestione del servizio di pesa pubblica;
- promozione di iniziative della struttura mercatale, per il miglioramento della vendita dei prodotti che transitano dal mercato ortofrutticolo, e dei servizi forniti;
- servizio bar e ristoro;
- servizio facchinaggio, traino e trasporto, e ogni altro servizio ausiliario del mercato, compresi quelli relativi a prestazioni professionali;
- verifica annuale della taratura delle pesa.

2. I servizi di mercato, acquisiti preliminarmente i competenti pareri dagli uffici preposti, vengono sottoposti al parere della commissione di mercato che esprime parere sulla istituzione di ciascuno e sulle modalità di svolgimento degli stessi.

3. Il soggetto concessionario/appaltatore non può cedere il servizio assunto, a pena di decadenza.
4. L'Ente gestore ove ritenuto necessario assicurerà direttamente o tramite convenzione con terzi, singoli o associati, i servizi di movimentazione merci sia all'interno dell'area mercatale che all'esterno della stessa, il tutto nel rispetto delle leggi in materia.
5. Le operazioni di movimentazioni merci all'interno dei singoli box saranno a carico degli stessi concessionari.
6. Tutti i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative di settore e del presente Regolamento.
7. Tutto il personale addetto ai servizi, anche quelli dati in concessione, è tenuto a rispettare quanto previsto dalle presenti norme regolamentari nonché alle disposizioni legislative in materia riportate all'articolo 1 del presente Regolamento.
8. L'Ente Gestore può attivare un servizio di Cassa per la gestione dei flussi finanziari, derivanti dalle transazioni commerciali effettuate all'interno del Mercato e per le operazioni bancarie a favore degli operatori. La gestione della Cassa sarà affidata, a norma di legge, ad una azienda di credito. L'Ente Gestore individuerà all'interno dell'area di Mercato idonei locali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge del 25 marzo 1959 n. 125. Gli operatori di mercato potranno facoltativamente avvalersi di tale servizio, alle condizioni e secondo le modalità concordate con il gestore del servizio.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO IGIENICO – SANITARIO

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della sicurezza alimentare dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità, i quali sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, disponendone la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.
2. Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce ed altresì l'allontanamento degli operatori recidivi.
3. Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli interessati i costi sostenuti.
4. I contravventori saranno altresì soggetti, a seconda della gravità della condotta, alle sanzioni di cui al successivo art. 49, oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore.
5. Il servizio igienico-sanitario, nel caso di fenomeni epidemici, altresì provvede agli interventi di propria competenza, prescrivendo gli interventi idonei ad assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali, specie quando è necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.

ARTICOLO 11 – CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEGLI IMBALLAGGI

1. I prodotti e gli imballaggi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il personale dell'Ente, per tali verifiche, ha libero accesso ad ogni locale adibito alla vendita o al magazzinaggio.

ARTICOLO 12 – PESATURA PRODOTTI

1. Ogni concessionario provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.

2. La direzione del mercato può porre a disposizione degli operatori economici, interni o esterni, un servizio di pesatura pubblica, per prodotti preventivamente autorizzati.

ARTICOLO 13 – SERVIZIO STATISTICO E DI RILEVAZIONE PREZZI

1. Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente in collaborazione con gli organismi interessati.

2. La rilevazione statistica dev'essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- il Direttore di Mercato effettua l'accertamento giornaliero delle qualità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché della quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute;
- tutti coloro che operano nel Mercato ortofrutticolo sono tenuti a fornire alla Direzione Mercato le informazioni e i dati statistici da questa richiesti;
- la rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, completi degli elementi occorrenti ai fini statistici (indicazione esatta della specie merceologica, della qualità e della provenienza), e può trovare sostegno in strumenti di pesa elettronica collegati, in tempo reale, con la direzione mercati;
- la rilevazione dei prezzi (mercuriale agricola) è effettuata mediante la trasmissione telematica, a cura dei concessionari dei posteggi (o di loro incaricati), attraverso l'utilizzo di un apposito modello predisposto dalla Direzione Mercati, alle ore 9:30 e alle ore 12:00, di ogni giorno lavorativo nel periodo di apertura antimeridiana e un successivo "invio" alle ore 17:30 nel periodo di apertura pomeridiana;
- nel modello, predisposto dalla Direzione di Mercato, dovranno essere indicati i prezzi di vendita minimi, massimi e prevalenti dei prodotti commercializzati e, a parte, la punta massima per quelle partite di prodotti che si discostino, per l'alta qualità, da quanto mediamente commercializzato. Detta punta massima non concorrerà alla media della mercuriale agricola;
- la direzione mercati provvede alla diffusione dei superiori dati in ottemperanza alla disciplina di settore ed alla eventuale normativa di dettaglio;
- in seguito alla diffusione, la Direzione Mercati potrà procedere a una verifica a campione, mediante il metodo dell'intervista, dei prezzi praticati;
- per ogni prezzo rilevato mediante intervista, si dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui lo stesso si riferisce, e il nome dell'operatore del posteggio che ha fornito l'indicazione.

3. L'Ente potrà stipulare apposita convenzione, con soggetti specializzati, per l'utilizzo di sistemi di rilevazioni statistiche presenti sul mercato, ovvero migliorare la propria mercuriale per garantirne una maggiore efficacia.

4. La divulgazione della mercuriale deve avvenire attraverso la pubblicazione nella pagina web dell'Ente

ARTICOLO 14 – SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA

1. L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel Mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

2. Il Comando di Polizia municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento e, in accordo con l'Ente, potrà costituire un apposito Nucleo di Polizia del Mercato, dotato di una postazione all'interno dell'area mercatale e un collegamento telematico con la Direzione di Mercato.

3. La Polizia municipale segnala al Direttore di Mercato tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi di Mercato.

4. La Polizia municipale, è tenuta alla custodia di una copia delle chiavi da utilizzare, nelle ore di chiusura della struttura mercatale, e comunque in casi straordinari, per la relativa apertura.
5. È data la possibilità per un uso limitato di tempo, stabilito preventivamente e valido per il periodo di un anno dalla commissione di mercato, di concedere ai concessionari, previa registrazione in apposito registro tenuto presso il comando della Polizia municipale, l'utilizzo delle chiavi in caso di assenza del Direttore di mercato.
6. È data facoltà agli operatori economici in forma singola o associata di utilizzare tecnologie e tecniche di vigilanza e sicurezza rivolgendosi ad istituti privati regolarmente autorizzati e riconosciuti dalla Prefettura e dagli organi competenti, per la gestione della sicurezza oltre gli orari previsti ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – TARIFFE, DIRITTI E CANONI

1. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dall'Ente tramite deliberazione dell'organo esecutivo.
2. Le tariffe, i diritti e i canoni saranno adeguatamente pubblicizzati dalla Direzione di Mercato in modo che gli operatori possano prenderne visione.
3. Non possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore e/o inferiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
4. Le somme indebitamente corrisposte sono ripetibili a cura dell'Ente.
5. La violazione di quanto previsto nel presente articolo è sanzionabile ai sensi del Regolamento e, qualora integri estremi di reato, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 16– RESPONSABILITÀ

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, a qualunque titolo, subire gli operatori e i frequentatori del Mercato.
2. Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili nei confronti dell'Ente Gestore dei danni causati anche dai loro dipendenti o collaboratori.
3. Gli operatori concessionari di posteggi e/o altri immobili devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. L'ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, può stabilire i limiti minimi della polizza assicurativa.
4. Tutti gli operatori sono tenuti a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi che ne conseguono.
5. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 17 – SERVIZI FINANZIARI

1. Nel mercato, in strutture all'uopo realizzate, potrà essere istituito un servizio finanziario per le operazioni bancarie a servizio di tutti gli operatori del mercato.
2. La gestione del servizio potrà essere affidata ad un'azienda di credito abilitata dalla normativa vigente, scelta con criteri di economicità e efficienza, sulla base dell'emanazione di un bando ad evidenza pubblica, e con una convenzione stipulata dall'ente.

3. Nell'ambito dei criteri di libertà d'impresa e di scelta economica non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso ai servizi finanziari all'interno del mercato.

ARTICOLO 18 - MAGAZZINI INTERNI

1. All'interno dell'area del mercato ortofrutticolo, oltre agli stand/spazi-commerciali, possono essere realizzati magazzini, anche frigoriferi o refrigerati, che possono essere individuali e/o collettivi, per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione e/o movimentazione dei prodotti.

2. I suddetti magazzini possono essere gestiti direttamente dall'Ente e dati in concessione, anche per singoli lotti funzionali, agli stessi titolari di stand/spazi-commerciali e sono parte integrante di questi a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19- LINEE DI LAVORAZIONE

1. All'interno dei posteggi assegnati è consentita esclusivamente l'installazione di macchinari di modeste dimensioni, preventivamente approvati dall'Ente, per la lavorazione secondaria dei prodotti semilavorati (confezionatrici, retinatrici, imbustatrici, vassoiatrici), è tassativamente vietata l'installazione di macchinari per la lavorazione primaria dei prodotti allo stato grezzo (lavaggio, pulitura, ceratura, selezione, trattamenti di varia natura, etc.).

2. L'Ente può organizzare, all'interno dell'Area mercatale, linee per la lavorazione comune dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento per conto degli operatori del Mercato e per tutti gli operatori agricoli non operanti in modo continuativo all'interno del **M.O.D.**

3. L'attività di lavorazione deve comunque essere a supporto dell'attività principale, cioè quella di commissionario di prodotti ortofrutticoli, e comunque vanno rispettati i dettami delle norme stabilite nel D.Lgs 81/08 Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro.

TITOLO IV - OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 20 - CATEGORIE AMMESSE AL MERCATO

1. Sono ammessi a operare al Mercato gli operatori professionali di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n.59, è inibito a:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

3. Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico – sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti, tranne per il primo, permane per la durata di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.

5. Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge. La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio.

6. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.

7. Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema HACCP, all'obbligo di un addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da svolgere.

8. È fatto assoluto divieto di esercitare attività di vendita ai soggetti non rientranti nelle figure sotto indicate, se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

ARTICOLO 21 – VENDITORI E CONFERITORI

1. Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:

- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- gli enti comunali di consumo;
- le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

2. I produttori singoli o associati, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci, all'interno dell'area mercatale in un luogo comune, preventivamente concordato tra l'Ente e la commissione di mercato.

3. Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

4. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui sopra dalla Direzione di Mercato.

ARTICOLO 22 - COMPRATORI

1. Sono ammessi agli acquisti all'interno del Mercato:

- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio, ed inclusi, ove previsto dalla legge, alla Banca nazionale degli operatori ortofrutticoli (BNDOO) di AGECONTROL (organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli, ai sensi del d.l. 28 febbraio 2005 n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile n. 71);
- i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale;
- i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali;
- gli enti comunali di consumo;
- gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, dei Comuni e loro Consorzi.

2. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

3. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dalla Direzione di Mercato.

4. Entro l'orario stabilito all'art. 38 del presente Regolamento, sono ammessi i consumatori individuali che possono effettuare esclusivamente presso i produttori anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di mercato.

ARTICOLO 23 - COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

1. Sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti anche i Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703 -1736 del codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Sono altresì ammessi ad operare nel mercato i procacciatori d'affari e le altre figure disciplinate per legge, iscritti in apposito albo se previsto nel settore ortofrutticolo.

3. Il Comune inibisce l'attività di Commissionario, Mandatario, Astatore dei prodotti ortofrutticoli, ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, e per frodi e sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene.
4. Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario non titolare di concessione e/o Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente, una cauzione infruttifera, non inferiore a €. 5.000,00 mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
5. L'importo della cauzione, intestata al singolo operatore, è fissata dall'Ente, sentita la Commissione di Mercato.
6. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel mercato.
7. Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio.
8. I Commissionari, assegnatari di posteggi nel Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione.
9. I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
10. I commissionari non possono commercializzare la merce affidatagli ai sensi del precedente comma.
11. I commercianti aventi box in concessione non possono inoltre richiedere provvigioni in quanto non esercitano attività di intermediazione.
12. I Mandatari e gli Astatori, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro esclusione ad operare nel mercato e/o l'inibizione all'accreditamento all'ingresso.
13. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
14. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di cui sopra, dalla Direzione di Mercato.
15. Tutte le figure professionali descritte nel presente articolo debbono sottostare ai medesimi requisiti e obblighi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 24- ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED AGLI ACQUISTI

1. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:
 - a) certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare ad una delle seguenti categorie indicate negli articoli 22 e 23;
 - b) possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 28/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 25- DOCUMENTI PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso direttore firmata.
2. Nella tessera devono essere indicate:
 - a) le generalità del titolare;
 - b) il titolo di ammissione al mercato;
 - c) periodo di validità
3. La tessera in forma di badge deve essere portata costantemente in modo visibile dagli operatori durante le operazioni mercatali.
4. Il direttore del mercato può autorizzare, per periodi temporanei, l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta motivata e dal direttore ritenuta giustificata ai fini del buon funzionamento del mercato.
5. Qualora il mercato venga dotato di strumenti informatizzati di apertura e chiusura e di utilizzo di servizi gli operatori saranno dotati di appositi dispositivi che ne consentono l'utilizzo.

ARTICOLO 26 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. Alla assegnazione delle aree su cui costruire i posteggi fissi possono concorrere tutti gli operatori rientranti nella categoria stabilita dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento.
2. A ciascun produttore singolo o associato può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.
3. Gli assegnatari fra loro associati ai fini dell'edificazione dei posteggi con progetto unitario, avranno diritto all'assegnazione di aree fra loro contigue.
4. Le concessioni dei posteggi, alla cui costruzione provvede direttamente il concessionario, **hanno la durata di anni novantanove (99)**.
5. Per quelli realizzati a cura e spese dell'Ente la concessione avrà durata di sette anni, rinnovabile su richiesta, sussistendo i requisiti, ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la loro data di inizio.
6. La formale concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione, conforme a quella all'uopo approvata dall'ente, sottoscritta dal responsabile del settore e dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa concessionaria.
7. L'assegnazione agli aventi diritto, in base alle graduatorie, è effettuata dal responsabile di settore, tenuto conto delle dimensioni, caratteristiche e potenzialità produttive del nuovo impianto e della scelta dell'area posteggio, nell'ambito di quelle da assegnare, compiuta dagli assegnatari, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
8. Dell'avvenuta assegnazione verrà data comunicazione all'impresa assegnataria, con lettera A/R, con la quale, altresì, viene fissato il giorno ed il luogo per la scelta dell'area.
9. La scelta dell'area deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.
10. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi tempestivamente da parte dell'interessato.

ARTICOLO 27 – GESTIONE DELLE AREE E PRESCRIZIONI PER L'USO DELL'IMMOBILE

1. Il posteggio deve essere gestito direttamente dall'intestatario dell'assegnazione o dai propri dipendenti o collaboratori familiari.
2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 25 del Regolamento.
3. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere anche affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della Legge 25/03/1959 n. 125.
4. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune di Scicli, Ente Gestore del Mercato, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
5. I posteggi e, tutte le aree riservate ai Concessionari, sono identificati da apposite insegne la cui installazione è effettuata seguendo le modalità e le indicazioni fornite dal Direttore di Mercato, sentita la Commissione di Mercato.
6. Tali insegne sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità.
7. I costi delle insegne sono a carico dei Concessionari.
8. I Concessionari devono esporre nel posteggio in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel Mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati, nonché il rispettivo numero delle Carte del Mercato.
9. I posteggi e ogni altro spazio assegnato debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita e le relative attrezzature.
10. È vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.
11. L'Ente provvede alla istituzione di apposita ed idonea area per il deposito di imballaggi vuoti, adeguato alle necessità del Mercato.
12. Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso del Direttore di Mercato.
13. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonché comunicare tempestivamente alla Direzione di Mercato le opere di manutenzione straordinaria occorrenti.
14. Il Concessionario è responsabile dei danni procurati a persone o cose conseguenti alla mancata diligenza.
15. Durante le ore di chiusura del Mercato, la permanenza e l'accesso dei Concessionari, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore di Mercato, o dalla Polizia Municipale o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessità del caso.
16. Nei posteggi riservati ai produttori, i Concessionari (organizzazioni dei produttori, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori) debbono vendere prevalentemente i prodotti di produzione propria o dei soci.
17. Le associazioni e le cooperative dei produttori debbono presentare l'attestazione di appartenenza territoriale dei loro associati e dei loro soci.

18. La sospensione dell'attività di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al Direttore di Mercato. Qualora la sospensione superi i 120 (centoventi) giorni consecutivi in un anno solare la stessa deve essere autorizzata dal Direttore di Mercato.

ARTICOLO 28 – PAGAMENTO CANONE PER UTILIZZO SERVIZI

1. Il concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo determinato con delibera di Giunta comunale, a copertura delle spese per i servizi e manutenzione che l'ente gestore dovrà affrontare per l'utilizzo del mercato.
2. Il canone di cui al precedente punto è versato presso la tesoreria comunale in quote semestrali anticipate.
3. Il versamento delle rate semestrali anticipate deve essere effettuato in un'unica soluzione.
4. Nel caso di ritardato pagamento della rata semestrale del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa e agli interessi legali, anche una indennità di mora, per ogni semestre di ritardo, calcolata sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto percentuale, rapportata al periodo di effettivo ritardo ove inferiore al semestre.
5. Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rata semestrale, l'Ufficio competente procederà ad apposita diffida – ingiunzione, informando l'impresa ritardataria che, ove non provveda alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla notifica, si provvederà alla risoluzione d'ufficio della convenzione dal primo giorno del mese successivo a quello della stipula della convenzione.
6. Si intende per:

- **servizi:**
 - pulizia ordinaria degli spazi comuni;
 - illuminazione spazi esterni con relativi costi dei consumi energetici;
 - servizi effettuati dai VV.UU.
- **manutenzione:**
 - mantenimento del buono stato di conservazione della pavimentazione delle strade e dei piazzali;
 - manutenzione impianti e reti di sottosuolo (acqua, illuminazione pubblica, fogna bianca e nera).

ARTICOLO 29 – VOLTURA DELLE CONCESSIONI (IN CASO DI CESSAZIONE ATTIVITA')

1. In caso di cessazione dell'attività aziendale o di cessione dell'azienda o di ramo di azienda, è consentito il subentro nella concessione se unitariamente alla cessione delle altre attività aziendali vengono ceduti gli immobili realizzati a cura e spese del concessionario.
2. È parimenti consentito il subentro nella concessione nel caso di passaggio di azienda, mediante trasferimento per vendita, conferimento, fusione, donazione o successione ereditaria.
3. È altresì consentito il subentro nella concessione nei casi di affitto del ramo d'azienda, per un periodo limitato di sei anni, rinnovabile per altri sei.
4. In entrambi i casi il subentro deve essere autorizzato dal Comune previa verifica del possesso in capo al subentrante dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, identificati all'art. 21e 22.
5. Il concessionario, comunque, è tenuto, entro il termine di trenta giorni, a dare comunicazione del passaggio aziendale all'ufficio comunale competente, ai fini della regolarizzazione contrattuale della voltura. Il comune altresì, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, o dei tecnici all'uopo incaricati, esprimerà giudizio di congruità sul valore di cessione del manufatto.

6. Gli oneri amministrativi saranno a carico del cessionario e verranno versati al Comune con le stesse procedure previste per il pagamento degli oneri per concessioni edilizie.
7. In ogni caso, vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relativi a mutui o contributi concessi per la realizzazione degli immobili.
8. Nella determinazione del valore di cessione delle opere realizzate dal concessionario non si terrà conto del valore dell'area di sedime, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture realizzate dal Comune.
9. I concessionari dei lotti all'interno del mercato e i loro aventi causa conservano il diritto di esercitare la loro attività nei posteggi da loro edificati per tutto il tempo della concessione purché mantengano i requisiti per esercitare tale attività.

TITOLO V - POSTEGGI

ARTICOLO 30 – DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai produttori ortofrutticoli, singoli o associati, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso, ai Commissionari e Mandatari che dimostrino di poter svolgere la loro attività a carattere continuativo.
2. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile.
3. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e venditori occasionali e le relative assegnazioni sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

ARTICOLO 31 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

1. I posteggi per attività a carattere continuativo sono concessi, su domanda degli interessati, e previo esperimento di bando di concorso, dall'Ente, agli operatori, aventi i requisiti generali indicati all'art. 24 del presente regolamento, nel rispetto delle norme di settore e di quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 71, commi 1 e ter, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e non sia stato oggetto, nell'ultimo quinquennio, di protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del limite numerico di assegnazione dei posteggi e di garantire l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'Ente ogni variazione della propria composizione societaria.
3. Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, l'Ente potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.
4. L'assegnazione sarà effettuata in base a una graduatoria formulata, previa verifica dei presupposti di legge e di regolamento, secondo criteri di valutazione e di merito stabiliti dall'Ente, sentita la Commissione di Mercato.
5. Il Posteggio può essere assegnato alle tipologie di Operatori indicate agli articoli 21 e 23 del presente Regolamento, e in particolare a:

- produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
- Commissionari, Mandatari o Astatori.

6. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti generali di ordine pubblico, di onorabilità, nonché di quelli indicati al superiore art. 24, e può essere assegnatario di un solo posteggio, a meno che sulla base di comprovate esigenze aziendali del richiedente, è possibile l'assegnazione di un ulteriore posteggio.

7. Agli operatori che svolgono attività a carattere stagionale può essere riservato, compatibilmente con la disponibilità di aree e le esigenze di traffico, un apposito spazio.

ARTICOLO 32 – MINIMI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

1. L'Ente, sentita la Commissione di Mercato, individua un fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di attività annuale, ai quali subordinare le concessioni dei posteggi o il loro rinnovo, **entro il 31 dicembre di ogni anno.**

2. Nel caso in cui l'operatore non ha raggiunto, per due anni consecutivi, un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività potrà essere disposta la revoca della concessione, tenuto altresì conto dell'avviamento di eventuali nuove attività in concessione.

3. Per tali finalità, la Direzione di Mercato accerta annualmente il quantitativo di derrate introdotto e il relativo fatturato.

ARTICOLO 33 – TITOLARITÀ DEI POSTEGGI E MODIFICHE

1. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, questo potrà essere ceduto così come regolamentato all'Art. 29 del presente Regolamento.

2. La morte dell'assegnatario dà diritto, agli eredi legittimi, di subentrare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora abbiano i requisiti di cui all'art. 24. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare, da persona avente i requisiti di cui all'art. 24, per non più di tre mesi.

3. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasferita alla società fino alla scadenza, presentando regolare domanda all'Ente, che, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale che finanziario e commerciale della persona fisica, quale operatore fisso del Mercato, e il rappresentante legale abbia i requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.

4. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura in favore del nuovo rappresentante legale.

5. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

6. Qualsiasi variazione nella rappresentanza di una società concessionaria di un posteggio, o nella composizione

societaria, nel caso comporti l'ingresso di nuovi soci, è subordinata all'espresso assenso della Direzione di Mercato, pena la revoca della concessione.

7. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarità, sempreché non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:

- recesso di soci dalla società, che non comportino lo scioglimento della stessa, purché la società non risulti in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- variazioni della ragione sociale o denominazione della società;
- variazione delle quote sociali;
- variazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o viceversa. La comunicazione preventiva deve pervenire alla Direzione di Mercato almeno 30 (trenta) giorni prima della data della variazione, da considerarsi assentita qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, non pervenga un motivato provvedimento contrario, o richiesta di chiarimenti.

8. L'espresso assenso, previsto per le variazioni relative alla titolarità delle concessioni, è dato, previa valutazione dei requisiti, anche con riferimento ai nuovi soci non aventi la rappresentanza, di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

9. Il diniego alla richiesta di costituzione di società o di variazione nella rappresentanza o nella composizione delle società è motivato dal Direttore di Mercato.

ARTICOLO 34 – REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale del posteggio a terzi, senza aver ottemperato alle procedure di cui al precedente art. 33;
- perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- inattività completa del posteggio per 90 giorni consecutivi o per 180 complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;
- gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- accertata morosità di oltre giorni 30 nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

2. La revoca è dichiarata dal responsabile di settore, su segnalazione del direttore di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile, o penale.

3. Avverso le contestazioni ricevute, l'interessato può produrre opposizione al Sindaco entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

4. Il Sindaco, sentito il direttore di mercato e la Commissione di mercato, decide in modo definitivo, a suo insindacabile giudizio, entro i successivi trenta giorni.

ART. 35 – RICONSEGNA DEGLI SPAZI COMMERCIALI

1. Gli spazi commerciali e/o i locali comunque dati in concessione nell'ambito per i quali sia intervenuta la cessazione o il provvedimento formale di revoca, debbono essere riconsegnati all'Ente, liberi da persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

2. In caso di inottemperanza, si procede allo sgombero forzoso a cura della Direzione di Mercato del settore merceologico interessato, coadiuvato dai vigili urbani di cui al precedente art. 14 e/o dalle Forze di Polizia ed a spese degli interessati.

3. L'assegnatario dello stand/spazio-commerciale oggetto dei provvedimenti di cui ai precedenti commi è tenuto comunque alla rifusione degli eventuali danni arrecati allo spazio commerciale stesso.

ART. 36 - CONTRATTO TIPO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

1. Per l'assegnazione degli spazi commerciali, l'Ente, sentita la commissione di mercato, predispone un contratto tipo nel quale sono predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario.

ART.37 - CONCESSIONE E LOCAZIONE DI AREE NEL MERCATO

1. L'Ente, sentita la Commissione di Mercato, può riservare aree da destinare all'esercizio di attività di servizio o collaterali al Mercato ortofrutticolo.

2. E' facoltà dell'Ente assegnare, in locazione o in concessione gratuita o onerosa, spazi (immobili e/o aree) da destinare ad attività, non soggette a regime di concessione, diverse da quelle c.d. "di mercato", purché compatibili con le finalità del Mercato ortofrutticolo.

3. Fatte salve le pattuizioni oggetto dei singoli contratti, è fatto obbligo ai conduttori di rispettare, in ogni sua parte, il presente Regolamento.

4. Altresì, è facoltà dell'Ente, assegnare in concessione e/o in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare a produttori che intendano effettuare la vendita diretta delle loro merci.

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ART. 38 - CALENDARI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni feriali, fatta eccezione per quelli stabiliti come festivi ed espressamente indicati nel calendario, redatto entro il 20 dicembre di ogni anno dall'Ente per l'anno successivo, sentita la Commissione di Mercato.

2. L'orario di apertura e chiusura del mercato e delle vendite è fissato dall'Ente con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di Mercato.

3. Gli orari d'ingresso al Mercato possono essere diversificati per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi. Devono tuttavia consentire agli operatori di portare a termine il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati e la contabilizzazione delle operazioni di vendita.

4. Nell'orario di vendita può essere prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'Ente, sentita la Commissione di Mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle esigenze locali.

5. Il Direttore di Mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

ARTICOLO 39 – PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore di Mercato, della Commissione di Mercato o delle rappresentanze degli operatori economici del settore, può, in deroga al presente Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti urgenti e temporanei, per far fronte a particolari circostanze e situazioni riguardanti il funzionamento del Mercato.

ARTICOLO 40 – ORDINE INTERNO

1. Gli operatori, gli utenti e tutti quelli che, per qualsiasi ragione, frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che sono impartite dal presente Regolamento.

2. Chiunque sia autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato. È pertanto vietato:

- permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso;
- ostacolare le operazioni commerciali e le attività a esse connesse;
- introdurre prodotti fitosanitari, carburante in taniche, bobine di film plastici;
- sostare, anche per brevi periodi, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dei posteggi;
- attirare i Compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- fare uso d'impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione di Mercato;
- promuovere sottoscrizioni, sollecitare offerte, curare raccolte, senza il permesso del Direttore di Mercato;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi;
- accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

ARTICOLO 41 – RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

1. Gli Operatori del Mercato sono obbligati a rispettare il presente Regolamento, oltreché ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato.

2. Gli Operatori saranno a tale scopo tenuti a:

- trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
- comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazione della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;
- fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

ARTICOLO 42- PULIZIA DEL MERCATO

1. L'Ente e/o la Società di Gestione (per i servizi affidati in concessione), cura il servizio raccolta e l'asportazione di rifiuti, il lavaggio delle strade, delle aree comuni e la pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
2. I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombri da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
3. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dalla Direzione di Mercato.
4. Gli incaricati del Servizio igienico – sanitario hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in concessione.
5. In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge e ai provvedimenti di cui all'art. 50.

ARTICOLO 43 – CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
2. La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

TITOLO VII - OPERAZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 44- DISCIPLINA E NORME PER LE VENDITE

1. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.
2. I commercianti concessionari che acquistano dai produttori agricoli debbono rilasciare all'esito della contrattazione idonea documentazione, nel rispetto della normativa di settore, che dia atto dei quantitativi conferiti e del relativo prezzo pattuito.
3. Le relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 62 del d.lgs 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione.
4. In tutte le fasi di commercializzazione, i prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, devono essere conformi alla legge.
5. Chiunque alteri artificialmente il peso degli imballi contenenti la merce esposta è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 50, salvo maggiori sanzioni previste da norme di legge.
6. La merce esposta nei posteggi di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità o provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
7. Gli Operatori possono ritirare dal Mercato le merci introdotte senza dover corrispondere all'Ente alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

8. Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo. Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.
9. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente.
10. Gli Utenti all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente negli spazi interni o esterni del Mercato.
11. Acquistato il prodotto, l'Utente ne assume la piena disponibilità e responsabilità e deve, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.
12. La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso al Mercato all'insolvente, ritirando allo stesso la Carta del Mercato di cui al precedente art. 25 del presente Regolamento, sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

ARTICOLO 45 – STRUMENTI DI PESATURA

1. Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:
 - mantenuti puliti e in perfette condizioni di funzionamento;
 - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - bene in vista agli Utenti.
2. Gli strumenti di pesatura utilizzati in attività di vendita devono essere sottoposti a verifica periodica nel rispetto della normativa di cui al decreto del ministro dell'industria n. 182 del 28.03.2000.
3. Nulla è dovuto dall'Utente per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dall'Operatore o dal personale da lui incaricato.
4. L'ente gestore potrà potenziare gli strumenti di pesatura posti all'ingresso del mercato al fine di offrire un servizio ai produttori e di eseguire dei riscontri interni a campione sulle destinazioni delle produzioni in entrata.

ARTICOLO 46 – VENDITE ALL'ASTA

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
2. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di Astatori iscritti nel Registro Imprese/REA della locale Camera di Commercio.
3. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
4. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta, e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
5. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo a base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
6. L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, installati nel Mercato dall'Ente o dalla Società di Gestione.
7. La provvigione spettante all'Astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

ARTICOLO 47 – VENDITE PER CONTO

1. I Commissionari e i Mandatari, ammessi ad operare nel Mercato, devono svolgere il loro mandato secondo le leggi vigenti e il presente Regolamento.
2. Ai Commissionari e ai Mandatari spetta, da parte dei committenti e dei mandanti, una provvigione che non può superare il 12% del prezzo di vendita, da concordare fra le parti.
3. I Commissionari e i Mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolari conto vendita per i prodotti venduti.
4. Dal conto vendita deve risultare:
 - la specie, la varietà e la categoria del prodotto e il numero dei colli;
 - il prezzo di vendita;
 - il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
 - l'importo totale lordo e le singole ritenute;
 - il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
 - l'intestazione del venditore e il suo numero di codice fiscale e partita I.V.A.
5. I Commissionari o Mandatari devono tenere a disposizione della Direzione di Mercato tutti gli atti e i documenti riguardanti le transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ARTICOLO 48 – CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

1. Gli operatori possono chiedere al Direttore di Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti di legge.
2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore di mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore di mercato rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine sanitario.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero in quantità inferiore a quella ricevuta.

ARTICOLO 49 – DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DI MERCATO

1. Il Direttore di Mercato provvede, mediante l'opera di Mandatari o di Commissionari, nonché della Cassa di Mercato e in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato alla vendita:
 - delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
 - delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, Commissionari o Mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
 - delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento che, nonostante la diffida del Direttore di Mercato, non vengano immesse alla vendita. I Commissionari, i Mandatari

e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore e dalla Direzione di Mercato.

2. I Commissionari e i Mandatari debbono versare alla Cassa di Mercato, nello stesso giorno delle vendite, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

3. L'Ente non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ARTICOLO 50 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale o dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni sulla base di questo emanate danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa graduale, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- diffida scritta o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;
- sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di mercato. Sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore di mercato;
- revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 27 del presente regolamento.

2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

3. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, le violazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative e così come approvate dal Consiglio Comunale:

Art. 12	Pesatura dei prodotti	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 15	Tariffe	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 16	Responsabilità	Da €.	25,00	A €.	155,00
Art. 21	Conferitori	Da €.	50,00	A €.	250,00
Art. 22	Compratori	Da €.	50,00	A €.	250,00
Art. 24	Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione	Da €.	25,00	A €.	155,00
Art. 25	Documento per l'accesso del mercato	Da €.	25,00	A €.	155,00
Art. 27	Gestione delle aree e prescrizioni per l'uso dell'immobile	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 38	Calendario ed orario	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 40	Ordine interno	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 42	Pulizia del mercato	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 43	Circolazione dei veicoli	Da €.	25,00	A €.	155,00
Art. 44	Disciplina per la vendita	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 46	Merce in vendita all'asta	Da €.	25,00	A €.	105,00
Art. 47	Vendita per conto	Da €.	25,00	A €.	250,00

1. Gli obbligati possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 per definire, con effetto liberatorio, la violazione, effettuando, entro 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notificazione dell'illecito, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione.

TITOLO VIII - VARIE

ARTICOLO 51 - INIZIATIVE PROMOZIONALI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Nel quadro delle indicazioni dell'Unione Europea, del Governo Nazionale, Regionale il Comune elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinato agli utenti del mercato, ai produttori e ai consumatori.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare alla attuazione del piano.

Il Comune, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato, e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative ed adeguamenti organizzativi atti a migliorare la qualità delle produzioni, la salubrità dei luoghi di lavoro, e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

ARTICOLO 52 - ELEZIONI DI DOMICILIO

Tutti i concessionari devono eleggere domicilio presso la loro sede operativa nel Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso.

ARTICOLO 53 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni successiva modifica del presente Regolamento sarà approvata dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di Mercato.

ARTICOLO 54 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

La disciplina del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Mercato ortofrutticolo.

ARTICOLO 55 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio comunale di Scicli, e sostituisce il precedente adottato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 25 febbraio 2004.